



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO

Sent. N° 2070/18  
R. G. N° 5090/15

composta dai Magistrati

dr. Giovanni PASCARELLA	- Presidente
dr. ssa Olga PIRONE	- Consigliere
dr. Roberto BONANNI	- Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 29.3.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 5090/2015 R.G. avente ad oggetto:  
appello avverso la sentenza n. 6306/2015 del Tribunale di Roma in funzione di  
giudice del lavoro vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI  
AMENDOLA", INPGI, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Faddili, che lo  
rappresenta e difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in  
Roma, V. Nizza, 35;

APPELLANTE

E

██████████ S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano  
Beretta, Luca Peron, Salvatore Trifirò e Paolo Zucchinati, giusta procura in atti,  
ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Giuseppe Mazzini, 27;

APPELLATA

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di  
giudice del lavoro, in data 28 luglio 2014 la società ██████████  
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4595/2014, notificato  
il 24 giugno 2014 con cui l'INPGI aveva intimato alla stessa il pagamento del

complessivo importo di € 100.138,00, oltre accessori e spese, a titolo di contributi previdenziali e relative sanzioni sull'importo di € 150.000,000 lordi erogato al direttore [REDACTED] insieme alle spettanze di fine rapporto con la busta paga di aprile 2005.

Il Tribunale rilevava che, a norma dell'art. 12, comma 4, lett. b) della legge 153/69, erano escluse dalla base imponibile "le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso". Osservava, poi, che doveva escludersi, altresì, che l'erogazione in esame costituisse un incentivo all'esodo, essendo incontrovertibile che il direttore [REDACTED] avesse presentato le proprie dimissioni in epoca antecedente alla riunione del CdA in cui era stata deliberata l'erogazione e che già in precedenza avesse manifestato la volontà di risolvere il rapporto di lavoro, presentando le dimissioni e, poi, ritirandole, su richiesta dello stesso CdA. Riteneva, infine, che non su qualunque importo percepito dal lavoratore, qualora collegato al rapporto di lavoro, dovesse sussistere l'obbligo contributivo e che l'importo di € 150.000,00 erogato a titolo di integrazione del TFR non era soggetto a contribuzione previdenziale. Revocava, pertanto, il decreto Ingiuntivo apposto.

Avverso la detta decisione con atto depositato il 21.12.2015 ha proposto gravame l'Inpgi lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma. Si è costituita [REDACTED] s.p.a. resistendo all'appello chiedendone il rigetto.

Invero con l'atto d'appello l'Inpgi censura la decisione del Tribunale deducendo:

1. una violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 L. n. 153/1969 come modificato dal D.Lgs. n. 314/1997 essendo stato dato erroneamente rilievo alla titolarità formale dell'erogazione effettuata in favore del lavoratore Lanzani e senza considerare che secondo il citato dettato normativo era annoverabile tra la retribuzione imponibile tutto ciò che il lavoratore riceveva a qualunque titolo in relazione al rapporto di lavoro;
2. una violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 L. n. 153/1969 come modificato dal D.Lgs. n. 314/1997 essendo stata esclusa la natura retributiva dell'emolumento de quo in base al fatto che il giornalista [REDACTED] avesse ricevuto dall'azienda il pagamento di tutte le somme a lui spettanti;
3. l'erroneità della sentenza, essendo stata attribuita rilevanza al momento temporale della erogazione al fine di valutarne la natura retributiva o meno (la corresponsione della somma dopo la cessazione del rapporto e contestualmente alle spettanze di fine rapporto);



4. l'erroneità della sentenza per non aver ritenuto che parte appellata non aveva assolto l'onere di provare la ricorrenza di una delle ipotesi di esclusione tassativamente previste dalla legge.

Da ultimo, in caso di accoglimento del gravame, veniva precisato dall'Istituto appellante che le sanzioni civili dovevano essere irrogate come richieste, stante la non automatica applicabilità dell'art. 116 L. n. 388/2000 all'INPGI come da sent. n. 3065/2004 del Consiglio di Stato e comunque in base al regime sanzionatorio stabilito con proprie delibere dall'Istituto era integrabile un'ipotesi di evasione contributiva.

L'appello è fondato.

Occorre da subito richiamare i principi generali affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo, la S.C., anche di recente, ha ribadito che "L'art. 12, l. n. 153/1969, nel testo modificato dall'art. 6, d.lgs. n.314/1997, stabilisce, per quanto qui rileva, che «costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento» (comma 1), e che «sono esclusi dalla base imponibile [...] le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso» (comma 4, lett. b). Considerato che l'art. 46 (ora 49), T.U. n. 917/1986, prevede a sua volta che sono redditi da lavoro dipendente «quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri», e che per la loro determinazione si ha riguardo, secondo il successivo art. 48 (ora 51), a «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», è evidente che, nel disposto normativo, l'assoggettabilità a contribuzione è la regola e l'esclusione un'eccezione, che - giusta il disposto dell'art. 2697, comma 2º, c.c. - dev'esser provata da chi intende farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligo contributivo" (Cass. n.13467/2017).

Va, inoltre, ricordato che "il D.L. n. 173 del 1988, art. 4, comma 2 bis, convertito nella L. n. 291 del 1988 (in vigore fino al 31.12.1007), prevede che: "La disposizione recata nel comma 2, n. 3, del testo sostitutivo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". Tale disposizione ha il dichiarato fine di favorire l'esodo dei lavoratori eccedentari; fine che può essere indifferentemente conseguito sia con l'uscita simultanea di un gran numero di lavoratori dall'azienda sia con la uscita in tempi diversi di uno o più lavoratori. Successivamente il D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 ha previsto che sono esclusi dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al



fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità della indennità sostitutiva del preavviso. Quindi rientrano tra le somme che vanno escluse dalle retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per la erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi" (Cass. n. 23230/2004 e da ultimo Cass. n. 10046/2015).

Deve essere, altresì, evidenziato che "sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l'obbligazione contributiva ... L'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni", così Cass. n.3685/2014.

Invero, già con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 12 legge n.153/1969, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che "La retribuzione, considerata dal legislatore ai fini contributivi, non coincide con quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2099 c.c.), tant'è che il legislatore (il quale, non a caso, nel capoverso dell'art. 12 usa l'espressione "si considera retribuzione") - con la locuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro" - ha adottato il principio di causalità, ampliando sostanzialmente il normale concetto di retribuzione, poiché il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, supera il principio di corrispettività, dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti causa autonoma (Cass. Sez. Un. n. 3292 del 1985). Nel contempo il legislatore ha indicato le ipotesi eccezzuative, nel senso che al di fuori di esse non ne sono ammesse altre. Infatti, l'elencazione da parte della L. n. 153 del 1969, art. 12, degli emolumenti esclusi, in tutto o in parte, ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie ed equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni. Ne risulta, perciò, un sistema di chiusura, che, mentre consente al giudice di merito di verificare se gli emolumenti (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale, o concessi unilateralmente dal datore) rientrano nel concetto di retribuzione previdenziale, come voluto dal legislatore, impedisce alle parti (collettive o individuali) di attribuire direttamente ad un emolumento natura difforme da quella conferita ex lege mediante previsioni o denominazioni.



comunque simulate, essendo riservata al giudice la facoltà di accertare la concreta funzione svolta dall'emolumento.

Ne consegue che, ai fini di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni; inoltre, per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (cfr. Cass. n. 6663/2002). Difatti, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (vedi Cass. n. 3122/2003). Il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630). Così come il giudicato negativo, per esempio, circa la natura subordinata di un rapporto, non può spiegare influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (cfr. Cass. n. 2795/1999; n. 4821/1999), così la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può esplicitare effetti riflessi sulla posizione dell'Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione" (Cass. n.9180/2014).

Ebbene, nel caso di specie, la società appellata, a fronte delle specifiche contestazioni già sollevate in sede ispettiva, non ha fornito in sede di opposizione alcuna prova dell'effettiva corrispondenza tra la formale imputazione delle somme in discussione e la reale natura delle stesse.

Certamente, come ritenuto dal giudice di primo grado e pacifico tra le parti, l'erogazione dell'importo di € 150.000,00 a titolo di integrazione del TFR non costituiscono un incentivo all'esodo, giacché è incontestato che il [REDACTED] avesse presentato le dimissioni in epoca antecedente alla data in cui era stata deliberata la su menzionata erogazione e che egli avesse precedentemente manifestato la volontà di risolvere il contratto presentando le dimissioni e poi ritirandole su richiesta del CdA.

A quanto sopra evidenziato deve aggiungersi che la detta integrazione del TFR è avvenuta contestualmente al pagamento dello stesse spettanze di fine rapporto.

Pertanto, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità non v'è ragione, in assenza di elementi che ne attestino il contrario, per escludere che l'erogazione effettuata dalla società sia collegata e



connessa con il rapporto di lavoro del suo dipendente, circostanza quest'ultima di per sé idonea, al di là del fatto che l'importo sia stato o meno corrisposto a titolo di incentivo all'esodo - e ciò, comunque, deve escludersi, nel caso di specie, per le ragioni su evidenziate -, per ritenere la sussistenza dell'obbligo contributivo.

In definitiva, non essendo stato dimostrato dalla società un titolo autonomo, l'opposizione proposta dall'appellata avverso il decreto ingiuntivo n. 4595/2014, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, deve ritenersi infondata.

In considerazione della soccombenza le spese di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della [redacted] s.p.a.

P.Q.M.

- in riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta dalla [redacted] s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo n. 4595/2014;
- condanna la [redacted] s.p.a. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 4.000,00 e, per il presente grado in complessivi € 4.757,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA.

Roma, 17.5.2018

L'ESTENSORE  


IL PRESIDENTE  


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Balanza  


**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Sezione Lavoro e Previdenza  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**  
Roma, li \_\_\_\_\_  
14 GIU. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Balanza  
